




Camera di Commercio
Vicenza



Prot. n. 0022999 MM/te
del 3 novembre 2016

Al Giudice del Registro delle imprese
presso il Tribunale di Vicenza
Dr. Giuseppe LIMITONE

Oggetto: Trasmissione di un elenco di imprese individuali da cancellare ai sensi del DPR 247/2004 art. 2, comma 1 lettera c).

In applicazione di quanto previsto dal DPR 247/2004 l'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza ha avviato la procedura di cancellazione di imprese individuali a seguito dell'accertamento di una delle circostanze previste dall'art. 2 comma 1, in particolare lettera c) *mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi*.

Si invia un primo elenco di imprese individuali, composto da nr. 06 posizioni, per le quali è stata accertata la circostanza del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e per le quali è stata seguita tutta la procedura prevista dalla normativa:

- 1) sono state inviate le lettere raccomandate con avviso di ricevimento, sia all'indirizzo della sede dell'impresa iscritta al Registro Imprese e/o alla residenza anagrafica dell'imprenditore e due Pec;
- 2) è stata data notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione mediante affissione sul sito internet della Camera di Commercio di Vicenza dal 3 novembre 2016;

Pertanto si chiede al Giudice del Registro, se ne ravvisa l'opportunità, l'emanazione del provvedimento di cancellazione delle imprese individuali di cui all'elenco allegato, ai sensi del DPR 247/2004 art. 2, comma 1 lettera c).

Distinti saluti.

IL CONSERVATORE
Dr. Michele Marchetto

Allegato: elenco n. 06 posizioni.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Michele Marchetto.

Per informazioni e/o accesso alla documentazione:
Registro Imprese sez. cancellazioni Dr. Stefano Tescaro tel. 0444-994.249
e-mail: cancellazioni@vi.camcom.it

IMPRESE INDIVIDUALI - CANCELLAZIONI D'UFFICIO DPR 23/07/2004 N. 247 ART. 2 COMMA 1 LETTERA C

REA	Cod Fiscale	Denominazione	Esito raccomandata	Data consegna	Causale
1	138785 FRMLRT50C11L551E	FORMENTINI ALBERTO	ricevuta	04/02/2016	mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
2	304381 MLNSSE68D27Z158M	MILOSEVIC NESA	compiuta giacenza	07/03/2016	mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
3	316538 PNZPGS65S27F486T	PANIZZON PIERGIUSEPPE	ricevuta	04/02/2016	mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
4	329770 FBRGNN87L25L840L	FG DISTRIBUZIONE DI FABRIS GIOVANNI	trasferito	09/10/2015	mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
5	314156 RZZGBR41M16A459C	FORALCO DI RIZZETTO GILBERTO	ricevuta	22/12/2015	mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
6	273037 LBDBLL70A01Z33LH	SA. RI. SB. DI LAABADLA ABDELALI	ricevuta	14/12/2015	mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi

Proc.n. 3924/2016

1887/17 Cron

Tribunale di Vicenza

Il Giudice del Registro delle Imprese,

vista la richiesta presentata il 10.11.2016 dal Conservatore del Registro delle Imprese, relativa alla necessità di provvedere alla cancellazione delle imprese di cui all'allegato elenco, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c, del dpr 23 luglio 2004 n. 247, per non aver mai compiuto atti di gestione per tre anni consecutivi;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

rilevato e ritenuto che:

- le imprese di cui all'allegato elenco sono rimaste inattive per almeno tre anni e non hanno mai provveduto a denunciare la cessazione della propria attività al Registro delle Imprese;

- è integrata così la condizione prevista dalla legge per cui occorre procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese della predetta Società;

- le ditte interessate, benché invitata alla regolarizzazione della loro posizione, non vi hanno provveduto nel termine assegnato (30 gg.);

- è stata data opportuna notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione con determinazione

del Conservatore n. 149 del 15.9.2011, mediante affissione sul sito internet, dal 15.9.2011 al 31.10.2011;

- è trascorso altresì il termine di 45 gg., che occorre attendere per il caso di irreperibilità;

- alla predetta iscrizione obbligatoria deve, pertanto, provvedersi d'ufficio, ex art. 2190 c.c.;

P. Q. M.


Visti gli artt. 2188, 2190, 2195, 2196 c.c.;

ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione delle società di cui all'elenco allegato, con effetto a decorrere dal giorno in cui il presente provvedimento sarà divenuto definitivo.

Si comunichi, ai sensi dell'art. 16 co. 4, dpr 7 dicembre 1995 n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993 n. 580), al Conservatore dell'Ufficio del Registro Imprese, che comunicherà agli interessati.

Vicenza, 3.3.2017.

Il Giudice del Registro.



N.B.: L'interessato può ricorrere al Tribunale
contro il presente decreto, entro quindici giorni
dalla sua comunicazione, ai sensi dell'art. 2192
c.c.

Depositato in cancelleria
11 3 MAR. 2017
oggi
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Francesca Magni